INDICAZIONI PER L'ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI FUORI DALLA FAMIGLIA DI ORIGINE

Facendo riferimento alle *Linee guida del MIUR per il diritto allo studio delle alunne e degli alunni fuori dalla famiglia di origine* (dicembre 2017), ossia gli studenti in affidamento familiare, quelli ospiti nelle strutture dei sistemi di protezione, i minori stranieri non accompagnati e i ragazzi in comunità sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria in ambito minorile penale, si evidenziano alcuni punti critici ai quali prestare attenzione:

- Innanzitutto "l'esperienza degli educatori e la ricerca sul tema evidenzia gli **elevati livelli di insuccesso scolastico** dei minorenni che crescono al di fuori della loro famiglia, che si manifestano con carriere scolastiche più brevi e rapidamente professionalizzanti, con bocciature frequenti, abbandono precoce, alti livelli di assenze e il conseguimento di esiti sistematicamente inferiori nelle competenze di base";
- Inoltre, soprattutto nell'età dell'adolescenza e della preadolescenza "l'avere **legami instabili**, il *turn over* delle figure educative nelle strutture residenziali e il "pendolarismo" tra due famiglie (nonché tra due culture, per i minori migranti), con stili di vita differenti, per i minorenni affidati rende difficile la formazione serena della propria identità"; statisticamente "gli alunni che crescono fuori dalla famiglia di origine sono soggetti infatti ad un numero significativamente superiore di allontanamenti dalla scuola (più o meno prolungati) e di **provvedimenti disciplinari**"

Si suggerisce dunque, in aggiunta alle consuete attenzioni,

- che gli insegnanti lavorino in modo particolare sulle interazioni nel **gruppo classe**, favorendo esperienze di apprendimento collettivo, aiuto reciproco e tutoraggio tra pari;
- che vengano creati e mantenuti in modo proficuo i **rapporti tra i vari soggetti** (i docenti e le famiglie affidatarie, gli educatori di comunità e i tutori dei minorenni, coinvolgendo i servizi sociali, sanitari e psicopedagogici) che si occupano del minore;
- che la **valutazione** sia flessibile, personalizzata e individualizzata, al pari delle strategie e delle metodologie attuate per il raggiungimento degli obiettivi.

Per le situazioni di alunni fuori dalla famiglia di origine è infatti assolutamente necessario **concertare l'azione di tutti i soggetti** che gravitano intorno al minore (famiglie o strutture affidatarie; tutore; educatori; servizi sociali, sanitari e psicopedagogici; famiglia d'origine qualora non siano presenti restrizioni).

Vista la delicatezza e la complessità della materia si riporta integralmente la parte delle *Linee guida* che riguarda l'ambito amministrativo, anticipando alcune peculiarità, quali ad esempio la possibilità di questi ragazzi di essere **iscritti e trasferiti** in qualsiasi momento, in base agli eventuali trasferimenti da una struttura all'altra, e le fondamentali esigenze di **privacy** che spesso devono essere applicate a questi minori.

Indicazioni operative

Ambito amministrativo

I. L'iscrizione scolastica

Dall'anno scolastico 2013/2014, per le scuole statali le iscrizioni degli alunni alle prime classi, fatta eccezione per la scuola dell'infanzia, avvengono online e in periodi di tempo prestabiliti. Per gli alunni fuori dalla famiglia di origine questa procedura può essere controindicata (per esigenze di riservatezza) o impossibile (perché l'inserimento in comunità può avvenire in tutto l'arco dell'anno). Per garantire il diritto allo studio di questa tipologia di alunni, occorre consentire l'iscrizione e l'inserimento a scuola in qualsiasi momento dell'anno, anche dopo la scadenza dei termini e presentando la domanda d'iscrizione direttamente alla scuola prescelta, senza dover obbligatoriamente usare la piattaforma delle iscrizioni online, come già permesso in altri casi.

In caso di affidamento familiare, procederà all'iscrizione la famiglia affidataria, o il tutore (anche provvisorio) nel caso in cui sia stato nominato, presentando una dichiarazione attestante l'affidamento rilasciata dal Servizio sociale competente (Comune di residenza del minore) o il provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Nel caso degli alunni collocati in strutture di protezione, compresi coloro che sono sottoposti a provvedimenti penali dell'autorità giudiziaria minorile, procederà all'iscrizione il tutore o il legale rappresentate della struttura fino a quando non sia stato nominato il tutore (o persone da loro delegate). Nel caso di minorenni non accompagnati (i quali spesso non possiedono la documentazione necessaria per l'iscrizione) procederanno il tutore o il responsabile della struttura nel caso in cui il tutore non sia stato ancora nominato.

Anche se la durata del provvedimento penale dell'autorità giudiziaria minorile con il quale sono collocati in comunità le alunne e gli alunni fosse molto breve, è comunque diritto dei ragazzi far parte della classe e le istituzioni devono agevolare e consentire la partecipazione scolastica.

Particolare attenzione dovrà essere data ai minorenni ospiti delle comunità terapeutiche che per condizioni di salute richiedono un'assistenza continuativa che deve essere conciliata con il loro diritto all'istruzione. È importante nel caso di interruzione che il percorso didattico e/o formativo del minore venga ripreso al più presto senza pregiudizio o danno per il minore di età. Per tutti è necessario che venga garantita la precedenza per quel che riguarda l'accettazione delle domande di iscrizione. È opportuno coinvolgere, quando è possibile, e nelle diverse fasi del percorso scolastico, la figura del mediatore linguistico-culturale.

II. La scelta della classe d'ingresso

Per quel che riguarda gli alunni fuori dalla famiglia di origine, la scelta della classe d'inserimento e della tipologia di formazione dovrà tener conto delle informazioni raccolte nella fase di dialogo tra scuola e affidatari o tutori, nonché delle relazioni dei servizi pubblici e/o privati che si occupano del minorenne. In questa fase di reciproca interlocuzione, la scuola deve ricevere una chiara e corretta documentazione, nel rispetto della privacy, relativa alla situazione familiare e/o residenziale dell'alunno e del progetto per esso avviato.

La scelta della classe d'inserimento è proposta dal Dirigente al collegio dei docenti/classe/interclasse, tenendo conto delle indicazioni degli affidatari, del tutore o del responsabile della struttura nel caso in cui il tutore non sia stato ancora nominato, e recependo, se presenti, i pareri dei professionisti che seguono il minore. L'individuazione del contesto-classe dovrà inoltre tener conto delle capacità inclusive e di flessibilità dei docenti che verranno direttamente interessati dal processo di accoglienza.

Deve essere considerata anche la possibilità, in casi particolari e motivati, di inserire l'alunno in una classe inferiore di un anno a quella corrispondente all'età anagrafica.

III. L'inserimento scolastico

Per questi alunni possono verificarsi trasferimenti improvvisi da una scuola ad un'altra perché inizia un progetto di affidamento, perché si entra in comunità o ci si trasferisce di comunità. Tutte le prassi di trasferimento (richiesta e ottenimento di nulla osta, passaggio di documentazione, ecc.) devono quindi essere agevolate.

Al fine di facilitare e supportare le delicatissime fasi iniziali del progetto di affidamento (inserimento nel nuovo nucleo con stili di vita differenti, attenzione alla costruzione dei nuovi legami, impostazione dei rapporti del minore con la famiglia di origine), o per facilitare l'inserimento nella nuova struttura, soprattutto se i tempi

coincidono con l'ingresso in una nuova scuola, sarà possibile, in casi particolari attentamente valutati, procrastinare l'inizio del percorso scolastico del tempo necessario al bambino o al ragazzo per orientarsi e ambientarsi nel nuovo contesto. Alla luce di tale necessità, le tempistiche effettive di inserimento vengono, dunque, decise dal Dirigente scolastico, sentito il team dei docenti, in accordo con gli affidatari, nel caso di affidamento familiare, e con il tutore (anche provvisorio) o, sino a quando questi non sia stato nominato, con il legale rappresentante della struttura, negli altri casi. La decisione sarà presa nel rispetto di quanto determinato nel progetto stesso in accordo con i servizi interessati e con la famiglia di origine se previsto.

La condizione di alunno fuori famiglia deve determinare una priorità per l'accoglimento della richiesta di iscrizione nella scuola.

Nel caso di trasferimento da una scuola ad un'altra, il nulla osta al trasferimento presso la nuova scuola potrà essere richiesto da: i servizi territoriali e/o gli affidatari e/o la famiglia di origine (3). Va posta particolare attenzione ai trasferimenti che avvengono in coincidenza con l'inizio del collocamento provvisorio "a rischio giuridico". Il nulla-osta per i trasferimenti viene trasmesso d'ufficio e indica il nome della scuola presso la quale avviene il passaggio. Questa prassi rischia di esporre il minore interessato a interferenze arbitrarie della sua privacy. È indispensabile che l'amministrazione scolastica autorizzi ad assumere le iniziative necessarie per poter redigere un nulla-osta che consenta il trasferimento ad altra scuola senza fornire gli estremi per identificare la nuova situazione scolastica (e, quindi, anche familiare) dell'alunno.

Si ritiene fondamentale che il passaggio di tutta la documentazione relativa all'alunno avvenga in modo contestuale al trasferimento dalla scuola di provenienza a quella di arrivo. Tale documentazione deve contenere una specifica relazione nella quale siano esplicitati tutti gli elementi utili a dare continuità al percorso scolastico, con uno specifico riconoscimento delle eventuali difficoltà e delle soluzioni didattiche, metodologiche e valutative attivate.

IV. Le certificazioni scolastiche

Le schede di valutazione devono essere intestate con il nome e il cognome che il minore ha nel momento in cui sono emesse. Per i minori affidati a parenti o a terzi non si pongono particolari problemi e le schede sono rilasciate con il cognome d'origine. Nel caso invece degli alunni in collocamento provvisorio "a rischio giuridico", vale quanto già stabilito dalle "Linee di indirizzo per il diritto allo studio degli alunni adottati". A tutela della privacy di ogni alunno fuori dalla famiglia di origine occorre evitare l'esposizione nei luoghi pubblici (comprese le classi) di liste di nomi e cognomi dei minorenni.

I documenti di valutazione verranno ritirate dagli affidatari nel caso degli alunni in affidamento e, negli altri casi, dal tutore (anche provvisorio) e, sino a quando questi non sia stato nominato, dal legale rappresentate della struttura.

V. La continuità nel percorso scolastico

Il minorenne fuori dalla famiglia di origine può dover affrontare ripetuti cambiamenti di contesto territoriale e di cura, per questo è necessario che il suo percorso educativo sia documentato e strutturato in modo da rendere esplicite le competenze raggiunte dall'alunno, i suoi punti di forza e quelli di debolezza, anche con riferimento al pregresso sostegno che era stato riconosciuto, a questo fine può essere utilizzato il Portfolio. Con questo strumento si dà la possibilità al minorenne di ripartire nel contesto di nuova accoglienza con esperienze didattiche e di socializzazione calibrate sulle sue effettive potenzialità.

A questo proposito si suggerisce di prevedere che nell'ambito del Piano per l'inclusione siano previste modalità flessibili per rivedere anche in corso d'anno l'utilizzo delle risorse dell'organico dell'autonomia.

VI. L'orientamento scolastico

[La seguente VI sezione, benché esplicitamente relativa alla scuola secondaria di primo grado, viene riportata integralmente nella prospettiva del riorientamento]

La scuola predispone, nell'ambito delle iniziative di orientamento, la comunicazione informativa rivolta a tutti gli studenti, al fine di fare conoscere le opzioni e le opportunità di istruzione, formazione e assistenza del territorio. Tale funzione è di particolare rilevanza per gli alunni fuori dalla famiglia di origine e per gli studenti di origine straniera che presentano elevati tassi di dispersione scolastica. La tipologia di educazione e formazione

offerta deve essere specificatamente ritagliata sugli specifici bisogni ed esigenze dei ragazzi e in base ai loro desideri che devono essere ascoltati e accolti.

La scuola secondaria di primo grado, attraverso il referente per l'inclusione:

- promuove e sostiene accordi, anche a livello territoriale, tra istituti, enti di formazione e Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA), per consentire l'acquisizione del titolo conclusivo del primo ciclo d'istruzione per le ragazze e i ragazzi stranieri accompagnati o non accompagnati, iscritti alla scuola secondaria di secondo grado che ne siano privi, valorizzando il riconoscimento di crediti che consentano di abbreviare il percorso;
- segnala, appena ne ravvisa la necessità, eventuali casi di alunni in situazione di difficoltà scolastica e rischio di abbandono, per i quali è necessario attivare progetti di supporto per l'antidispersione o colloqui di orientamento nella scuola, finalizzati all'inserimento nella formazione professionale o nel mondo del lavoro;
- si impegna a coordinare con gli enti preposti i percorsi di formazione professionale validi per assolvere al diritto-dovere di istruzione e formazione, al fine di potere accordare la validità della frequenza dell'anno scolastico e quindi ammettere allo scrutinio tutti gli alunni iscritti al primo anno (indipendentemente dall'esito) che siano stati avviati ai percorsi di Formazione Professionale per assolvere al diritto dovere di istruzione e formazione.

VII. I documenti sanitari

La scuola è tenuta ad accertare che siano state praticate agli alunni le vaccinazioni obbligatorie, richiedendo la presentazione della relativa certificazione. Se il minorenne ne è privo, gli affidatari, il tutore (anche provvisorio) o l'incaricato delle funzioni delle relazioni con la scuola nelle strutture di protezione, possono rivolgersi ai servizi sanitari perché definiscano la situazione vaccinale ed eseguano gli opportuni interventi sanitari. È importante che la scuola faciliti questo passaggio decisivo in termini di diritto alla salute. In ogni caso, la mancanza di vaccinazioni non può precludere l'ingresso a scuola, né la regolare frequenza.